

(N. 1625-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1951

Comunicata alla Presidenza il 29 ottobre 1952

Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte
e del materiale storico e bibliografico nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, comunicato alla Presidenza fin dal 6 aprile 1951, consta di due punti.

Nel primo articolo si prevede la proroga dell'Ufficio del recupero fino al 31 dicembre 1952. Le ragioni di tale proroga, esposte con chiarezza nella relazione che accompagna il disegno di legge governativo, sono del seguente tenore:

« Col 31 dicembre 1950 è scaduto il termine previsto dalle vigenti disposizioni per il funzionamento dell'Ufficio recuperi, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione.

« Tale Ufficio, che fu creato con decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385 (modificato e prorogato con il decreto legislativo 16 aprile 1949, n. 609 e da ultimo con la legge 26 febbraio 1949, n. 82) ha svolto opera cospicua

per il numero e per il valore delle opere d'arte e dell'altro materiale recuperato, come hanno dimostrato le due esposizioni nazionali allestite a Roma, al Palazzo della Farnesina la prima nel 1947 ed a Palazzo Venezia la seconda (da ultimo è stata allestita una mostra dello stesso materiale in Firenze).

« L'attività dell'Ufficio può considerarsi esaurita per quanto riguarda il recupero del materiale didattico e scientifico. Non altrettanto può dirsi delle opere d'arte per le quali, come pure per il materiale storico e bibliografico — a parte le pratiche tuttora in corso, in attesa di definizione — le autorità americane in Germania hanno consentito la riapertura delle trattative per l'esame delle ulteriori richieste di restituzione da parte nostra.

« Aggiungasi che restano tuttavia da espletare le laboriose istruttorie per la evasione delle richieste di restituzione avanzate da altri Paesi (materia rientrante, ai sensi del citato decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, nella competenza dell'Ufficio in parola) nonchè per l'aggiudicazione allo Stato, ai sensi della legge 14 gennaio 1950, n. 77, delle opere recuperate o eventualmente da recuperare ».

Nella stessa relazione si legge:

« Il periodo di tempo ancora necessario per l'espletamento dei suddetti compiti può sufficientemente prevedersi in due anni. In tal senso è stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, con il quale all'articolo 1, viene sancita appunto la proroga del funzionamento dell'Ufficio al 31 dicembre 1952 ».

Per la più completa informazione dell'iter di questo disegno di legge è utile ricordare che esso fu ampiamente discusso dalla Commissione per l'istruzione pubblica e le belle arti nelle riunioni in sede deliberante del 30 maggio, 6 giugno, 20 giugno e 4 luglio 1951.

In quella sede le maggiori riserve e gravi dissensi si concentrarono specialmente sull'articolo 2 che vuol attribuire al Direttore dell'Ufficio recuperi il grado IV, cioè mansioni di Direttore generale in soprannumero.

L'Ufficio, ad onta che la proroga che ne autorizzava la vita sia scaduta, ha protratto la sua esistenza con gli inevitabili inconvenienti che incidono sul personale e sul servizio, derivanti dallo stato di carenza legislativa.

Potrà riferire il Governo — e sarà molto utile — sul lavoro espletato dall'Ufficio recuperi dall'aprile 1951 a tutt'oggi.

È evidente che il termine di proroga fissato nel disegno di legge si avvicina di galoppo e quindi nasce una impellente esigenza di sistemare una situazione non certo regolare.

Se col termine del 31 dicembre 1952 l'Ufficio potesse effettivamente esaurire il suo compito, avrebbe fine un istituto certo benemerito, imposto dalle necessità dolorose della guerra.

È ovvio che quanto attiene all'ultima parte dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, che affida all'Ufficio recupero d'invigilare e provvedere alla salvaguardia del materiale comunque illecitamente sottratto al patrimonio artistico e bibliografico nazionale ecc., non può costituire un motivo sufficiente per dar vita *sine die* all'Ufficio in parola. Quelle parole non possono essere stralciate dal loro contesto per costituire artificiosamente una formulazione per sè stante.

Tale precisazione non sembra inutile.

Al fine poi di evitare frodi sul mercato antiquario, di cui tuttavia si parla, in tempi di normalità, non possono non provvedere gli uffici addetti e responsabili, quali le soprintendenze e gli uffici di esportazione da esse dipendenti.

Non si ravvisa pertanto l'opportunità di tener in vita un ufficio che, una volta esaurita la ragione della sua esistenza, si risolverebbe in un intralcio che aggraverebbe lo stato critico dell'ingranaggio della burocrazia del quale, ad onta di critiche anche acerbe, non si devono disconoscere i meriti.

La Commissione si augura che il Senato voglia consentire l'invocata proroga dell'Ufficio e non si oppone alla proposta di protrarre anche di un altro anno il termine già fissato, qualora questo lasso di tempo si reputi utile all'espletamento definitivo delle pratiche pendenti.

La Commissione propone la soppressione nel secondo comma delle parole: « fatta eccezione del personale e degli automezzi del Ministero della difesa », dizione che si riferisce ai carabinieri, il cui servizio è evidentemente indi-

spensabile per il buon funzionamento dell'Ufficio.

Resta bensì il problema del Direttore dell'Ufficio cui provvede l'articolo 2 del disegno di legge.

Dopo ampio dibattito la Commissione non concorda col predetto articolo.

Non già perchè si disconoscano i meriti del Direttore dell'Ufficio recuperi, ma il conferimento dal grado IV col posto di Direttore generale in soprannumero sembra eccessivo come ricompensa dell'opera prestata e non conveniente come provvedimento nei riguardi della burocrazia.

La Commissione non può darsi carico di prevedere quali mansioni potrebbero essere attribuite al nuovo Direttore generale e quali siano gli affidamenti che può offrire per l'esercizio di una funzione delicata, squisitamente tecnica e quindi non scevra di gravi responsabilità.

La Commissione si augura che il Governo possa trovare un altro modo di assicurare, sempre nello spirito delle vigenti leggi, all'amministrazione dello Stato un funzionario abile e capace.

Per tali motivi la Commissione, se non è contraria ad una proroga anche più lunga dell'Ufficio, propone la soppressione dell'articolo 2 con l'intesa che la persona del Direttore resti la medesima fino allo scadere del termine, come è chiaramente espresso nella legge istitutiva.

Con questo spirito il disegno di legge, anche se non potrà contare sul privilegio rarissimo della unanimità, si libera tuttavia del motivo più grave di preoccupazione e di attrito e può pertanto confidare nella approvazione del Senato.

RUSO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Il funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico di cui al decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 609, ed alla legge 26 febbraio 1949, n. 82, è prorogato fino al 31 dicembre 1952.

L'Ufficio di cui al comma precedente dispone dei mezzi personali e del materiale di cui agli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, fatta eccezione del personale e degli automezzi del Ministero della difesa.

Art. 2.

Al Capo dell'Ufficio di cui al precedente articolo 1 è attribuito il grado quarto della gerarchia statale e, in corrispondenza di esso, viene istituito nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico di cui al decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 609, ed alla legge 26 febbraio 1949, n. 82, è prorogato fino al 31 dicembre 1953.

L'Ufficio di cui al comma precedente dispone dei mezzi personali e del materiale di cui agli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385.

Soppresso.

istruzione il posto relativo in soprannumero, da assorbirsi con le prime vacanze che si verificheranno nel ruolo stesso dopo la cessazione dell'Ufficio.

Art. 3.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 1.516.366 di cui al precedente articolo sarà provveduto nell'esercizio 1950-51 sul capitolo 1 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione previa corrispondente riduzione del capitolo 259.

Le altre spese di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio continueranno a far carico al predetto capitolo 259.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1951.

Le spese di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio di cui alla presente legge fanno carico:

per l'esercizio finanziario 1950-51, al capitolo 259 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;

per l'esercizio finanziario 1951-52, al capitolo 260 dello stato di previsione dello stesso Ministero;

per l'esercizio finanziario 1952-53, al capitolo 255 dello stato di previsione del Ministero predetto.